

L'Ufficio di Presidenza Conferenza dei corsi di laurea di scienze della comunicazione riunitosi l' 11.3.2022

Presa visione della proposta della bozza per uno schema di decreto concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Condivide e apprezza l'istanza di maggiore flessibilità e interdisciplinarietà a cui la riforma intende ispirarsi, ma si rilevano alcune contraddizioni in qualche dettaglio tecnico che può portare a rischi di destrutturazione della funzione formativa dell'università, la cui capacità di coniugare didattica e ricerca le fa assolvere un compito di autonomia responsabile nei confronti di scenari presenti e futuri, non delegabili ai fluttuanti interessi di attori economici esterni. In particolare si segnalano:

- la mancanza di strumenti non meramente regolativi che 'in positivo' promuovano la interdisciplinarietà con risorse umane aggiuntive di docenza e di personale amministrativo, tuttora al di sotto della possibilità di semplicemente riprodurre il pregresso e l'orientamento.

- una visione semplicistica del mercato del lavoro della formazione superiore e dei laureati che affida la flessibilità e la correzione del disallineamento offerta domanda alla mera disponibilità di saperi immediatamente spendibili, e perciò rapidamente deperibili, e alla destrutturazione e concorrenza al ribasso tra atenei e tra i laureati medesimi. Questo mercato è caratterizzato invece da asimmetrie informative tra domanda e offerta che vanno invece ridotte perché produca buona occupazione e quindi sviluppo; richiederebbe pertanto differenziazione dell'offerta per i livelli di qualificazione ottenuta (laurea, laurea magistrale, dottorato), chiaramente leggibili e standardizzati in ampi contenuti, in grado di competere e fare massa critica in mercati nazionali e internazionali

- una sottovalutazione dei carichi amministrativi creati ad una struttura già per questo sofferente, senza interventi significativi – neanche in forma di norma programmatica - di semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dell'offerta didattica e alle procedure di revisione dei regolamenti indotte.

Nel merito degli articoli del ddl:

- ART. 3, 6bis la formazione di competenze 'immediatamente esercitabili' come obbligo di tutti i corsi di laurea con "contenuti professionalizzanti" appare appropriata solo a corsi di laurea direttamente abilitanti e in contraddizione con art.10 4 ter. Configura una 'concorrenza' dell'Università coi master, gli ICTS e la formazione professionale. L'ordinamento vigente prevede già implicitamente una geometria variabile di competenze e abilità che progetti formativi più immediatamente professionalizzanti possono utilizzare. Appare quindi un'espressione faticosa e populistica, con il rischio di creare dipendenza dei percorsi formativi universitari ad istanze esterne non sottoposte a verifica scientifica.
- Il 4 ter delegando di fatto la effettiva professionalizzazione ad enti esterni all'università, in combinato disposto coi precedenti commi crea un dualismo tra offerta strutturata da altri e offerta destrutturata, e perciò perdente, dell'università pubblica
- ART5. 5 bis Se ha valore di disposizione generale vincolare la mobilità a convenzioni stipulate da sedi appare limitativa della libertà di scelta tra tutte le sedi del paese oggi disponibile agli studenti mediante trasferimento. Istituisce circuiti privilegiati tra università, con il rischio di accrescere le disuguaglianze nel sistema universitario italiano. Aggrava il carico amministrativo di una situazione già sovraccarica del personale addetto e della docenza. La disposizione appare utile solo in caso di corsi di laurea plurisede, come una sua ovvia implicazione.

- ART 5 b-bis sembra rendere intercambiabili corsi di insegnamento, laboratori ed esercitazioni corrispondendo alla necessità di molte discipline tecniche: ma se viene mantenuto il vincolo del numero assoluto degli esami (e non corretto ad es, con un range) la flessibilità sui riconoscimenti di cfu di queste attività rimane minima
- Art.10, 2bis, 4 bis: le soglie di 40 per le L e 30% per le LM: a) possono creare a livello nazionale una varietà tale di ordinamenti da togliere ogni potere informativo del titolo di studio sulle competenze del laureato e renderlo perciò non spendibile a livello nazionale; b) sovraccaricano l'amministrazione pubblica e le imprese di necessità di verifica nel merito delle competenze nei bandi e nelle assunzioni; c) disorientano gli studenti nella scelta dei percorsi di studio, aggiungendo asimmetria informativa tra domanda e offerta già caratteristica dei mercati di alta formazione; d) sovraccaricano attività di orientamento già onerose. Di fatto il valore legale del titolo di studio e la sua capacità di indirizzare certificazioni di competenza sul piano nazionale rischia di essere vanificato. Il mantenimento della soglia al 50% già previsto appare invece una soglia più equilibrata, sebbene anch'essa molto problematica, tenuto conto della avvenuta e positiva liberalizzazione degli affini e integrativi e degli ampliamenti della classificazione dei saperi. Tale elevata destrutturazione dell'offerta formativa appare in contraddizione con la manutenzione in corso presso il Cun delle tabelle e con la sua elevata strutturazione nelle università europee; inoltre, non risolve i principali motivi di eccessiva rigidità della regolamentazione vigente (numero obbligato di esami, sovraccarico di procedure autorizzative e di valutazione Anvur irrigidenti e lesive di autonomia delle sedi come i report annuali o la considerazione di parametri quantitativi che esaltano l'efficienza rispetto all'efficacia della formazione), di cui non c'è traccia né nell' articolato né nella premessa.
- Art.11 e 12 utili le flessibilità introdotte 3c 3 bis, ma richiederanno una nuova classificazione dei saperi, per garantire l'effettiva congruenza con gli obiettivi formativi?
- Salvo Art.11 4 bis: la sua formulazione come "piano di studio individuale" apre una possibilità di destrutturazione completa dell'offerta regolamentata negando all'Università la sua funzione di costruzione flessibile ma responsabile di percorsi formativi; inoltre, sovraccarica l'amministrazione e la docenza di procedure di gestione delle carriere e di verifiche, già oggi onerose e che in tal caso potrebbero rivelarsi ingestibili. L'obiettivo, molto positivo, di una norma di questo genere di consentire la fruizione tempestiva di una nuova offerta formativa, senza attendere che vada a regime in due-tre anni, pare raggiungibile stabilendo equipollenze automatiche tra insegnamenti offerti alla coorte di immatricolazione e offerte annuali. L'intera materia richiede inoltre una verifica-valutazione meno formalistica e più dilazionata di quella legata ai criteri di Anvur, vera origine delle rigidità.